

**D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)**

*Parte Speciale - 1- Reati contro la Pubblica Amministrazione*

Edizione 2020

**INDICE**

**PARTE SPECIALE - 1 -**

<b>D-LINK MEDITERRANEO S.R.L., CON SOCIO UNICO</b> .....	1
<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .....	1
<b>(D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231)</b> .....	1
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).....	3
2. La Pubblica Amministrazione .....	9
2.1. Enti della pubblica amministrazione .....	9
2.2. Pubblici Ufficiali .....	10
2.3. Incaricati di un pubblico servizio.....	11
3. Funzione della Parte Speciale -1- .....	12
4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.....	13
5. Regole e principi generali .....	14
5.1 Il sistema in linea generale .....	14
5.2 Il sistema di deleghe e procure .....	14
5.3 Principi generali di comportamento .....	15
6. Procedure specifiche generalmente applicabili .....	16
7. I controlli dell’OdV .....	18

## 1. **Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

---

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

È pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari. I Reati sono comunque dettagliatamente riportati ed indicati – suddivisi per categorie – nell'Allegato F, contenente la "Lista dei Reati".

Di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

### - **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)** <sup>(1)</sup>

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta <sup>2)</sup>).

### - **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)** <sup>(3)</sup>

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

### - **Concussione (art. 317 c.p.)**<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> **316-bis.** Malversazione a danno dello Stato. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

<sup>2</sup> La condotta può "spaziare" dal semplice non utilizzo, all'appropriazione pura e semplice e persino alla realizzazione di opere d'interesse aziendale ma non rientranti fra quelle per le quali il finanziamento era stato concesso. L'elemento soggettivo, poi, si risolve nel dolo generico, ossia nella volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato, rimanendo quindi irrilevanti le finalità di qualsiasi tipo che l'agente abbia inteso perseguire.

<sup>3</sup> **316-ter.** Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

<sup>4</sup> Art. 317. Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere denaro o altra utilità.

La condotta incriminata deve avere natura costringitiva.

Secondo l'insegnamento giurisprudenziale dominante, il termine costrizione comprende qualunque violenza anche morale, attuata con abuso di qualità o poteri, che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, costringa terzi a dare (o promettere) prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

**- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)<sup>5</sup>**

Il reato sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare (o promettere) denaro o altra utilità.

Il secondo comma dell'art. 319 quater estende, quindi, la punibilità anche nei confronti del privato che dà o promette l'utilità/denaro.

La fattispecie di reato si colloca su una linea intermedia tra la concussione - in cui il privato è in una posizione di mera soggezione nei confronti del pubblico ufficiale - e la corruzione - dove il rapporto intercorrente fra la volontà dei soggetti coinvolti è paritaria e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito.

La persistenza di una residua libertà di autodeterminazione del soggetto privato, nell'ipotesi di cui all'art. 319 quater, giustifica la sanzionabilità del privato e delinea il confine applicativo con il reato di concussione.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale predominante, rientra nel concetto di induzione la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli, derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità; in tal caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

**- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)<sup>6</sup>**

---

<sup>5</sup> Art. 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

<sup>6</sup> Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.) riceve o accetta la promessa di denaro o di altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni.

Il reato non richiede, ai fini della punibilità, una puntuale individuazione, in sede processuale, di uno specifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercimonio, consentendo la punizione di entrambe le parti del *pactum* (il pubblico ufficiale/corrotto e il privato/corruptore) in ragione del mero mercimonio della pubblica funzione e cancellando così la distinzione tra corruzione antecedente e susseguente.

Proprio la mancata individuazione temporale, da parte della norma, della condotta di asservimento della pubblica funzione, rende punibile (ai sensi dell'art. 321 c.p.) il privato corruptore, anche in caso di corruzione c.d. "sussequente" (vale a dire qualora il privato retribuisca il pubblico funzionario in relazione ad una condotta conforme ai doveri d'ufficio già compiuti).

Qualora, invece, la pattuizione avesse ad oggetto il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio, si ricadrebbe nella più grave fattispecie di cui all'art 319 c.p. (cd. corruzione propria, cfr. *infra*).

**- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)<sup>7</sup>**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.), per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Il reato in questione configura un'ipotesi di corruzione antecedente e susseguente, il cui elemento oggettivo consiste in una condotta, tenuta di comune accordo dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) e da un soggetto privato, che si sostanzia: per i primi nel ricevere denaro/utilità o accettarne la promessa; per il secondo nel dare o promettere denaro/utilità.

Quanto alla condotta del pubblico ufficiale, questa potrà concretizzarsi nell'omissione o ritardo nel compimento di un atto d'ufficio, ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Tale ipotesi di reato (così come quella prevista dall'art. 318 c.p.) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruptore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Come nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (ex art. 318 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (ex art. 319 ter cfr. *infra*), l'art. 321 c.p. estende, quindi, la punibilità al privato corruptore.

---

<sup>7</sup> Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (nella specie si tratta non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario).

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis<sup>8</sup>)**

Il reato punisce chi sfruttando relazioni esistenti o presunte con un pubblico agente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

All'esito delle modifiche apportate dalla legge 3/2019, che ha introdotto il reato in parola nell'elenco dei c.d. "reati presupposto" in grado di innescare la responsabilità nei confronti dell'ente, viene punita anche la condotta in cui il rapporto con il funzionario pubblico è vantato ma inesistente.

In questo modo devono, di conseguenza, confluire anche quelle ipotesi che la giurisprudenza aveva fatto rientrare nel millantato credito, in cui le relazioni con l'agente pubblico sono esistenti, ma surrettiziamente ingigantite.

Da evidenziare che il reato sanziona non solo colui che agisce quale mediatore con il pubblico funzionario, ma anche chi offre denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Questa novità appare coerente sia con la previsione della convenzione europea, che si riferisce ad entrambe le parti del rapporto, sia con la funzione della fattispecie, costruita come una sorta di barriera preventiva contro la corruzione.

---

<sup>8</sup> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2). La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. (3) La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4). Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5). Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società commetta frode nell'esecuzione di contratti pubblici di fornitura o nell'adempimento di obblighi derivanti da contratti di pubblica fornitura.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea ma anche nei confronti degli Enti Pubblici a carattere economico, come per esempio le Casse di Risparmio).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod. penale ogniqualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico dello Stato o dell'Unione Europea.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "*computer's crimes*", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione

diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni" - costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

\*

Sebbene non specificamente rientrante nei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, pare opportuno fare un breve cenno al reato di cui all'art. 377 *bis* c.p.c., preso in considerazione dall'art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/2001, dato che anch'esso si realizza a fronte di rapporti con organismi pubblici e, precisamente, gli organi giurisdizionali.

**Art. 377 *bis* c.p.: Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

\*

## 2. La Pubblica Amministrazione

---

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo, di quali siano i soggetti qualificati come “*soggetti attivi*” nei reati indicati nel D.lgs. 231/2001, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all’ambito relativo a questa prima parte speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose previste.

### 2.1. Enti della pubblica amministrazione

---

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*”.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. *Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*
2. *Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:*
  - a. *Ministeri*
  - b. *Camera e Senato*
  - c. *Dipartimento Politiche Comunitarie*
  - d. *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*
  - e. *Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas*
  - f. *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*
  - g. *Banca d’Italia*
  - h. *Consob*
  - i. *Autorità Garante per la protezione dei dati personali*
  - j. *Agenzia delle Entrate*
3. *Regioni*
4. *Comuni*
5. *Comunità montane e loro consorzi e associazioni*
6. *Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni*

7. *Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:*

- a. *INPS*
- b. *CNR*
- c. *INAIL*
- d. *ISTAT*
- e. *ENASARCO*

8. *ASL*

9. *Enti e Monopoli di Stato*

10. *RAI*

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

## **2.2. Pubblici Ufficiali**

---

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa".

Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "*funzione legislativa*" e "*funzione giudiziaria*" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha - di solito - dato luogo a particolari problemi.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

## 2.3 Incaricati di un pubblico servizio

---

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza.

Volendo meglio puntualizzare, per la categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.

Al riguardo, l’art. 358 c.p. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”*

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, tuttavia, senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge, inoltre, precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

*(a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;*

*(b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;*

*(c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;*

*(d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.*

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

### **3. Funzione della Parte Speciale -1-**

---

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dai Destinatari e dagli Organi Sociali di D-Link Mediterraneo s.r.l. nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e *Partner* adottino regole di condotta e comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati nel Decreto considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e *Partner* della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

\*

#### **4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.**

---

Le attività ritenute sensibili sono elencate nel capitolo 4 della Parte Generale.

\*

## 5. Regole e principi generali

---

### 5.1Il sistema in linea generale

---

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e alle regole, di condotta e di comportamento di D-Link Mediterraneo s.r.l. nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

### 5.2Il sistema di deleghe e procure

---

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenza dei Processi Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita, se del caso, una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative Procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- a) tutti coloro (Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i poteri del delegato, e
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget* e dai processi di monitoraggio dei Processi Sensibili;
- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

### 5.3 Principi generali di comportamento

---

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Dipendenti, ai Destinatari e agli Organi Sociali di D-Link Mediterraneo s.r.l. – in via diretta – e ai Consulenti e ai *Partner* in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- a) ogni documento attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente;
- b) ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- c) per nessuna ragione è consentito che i fondi della Società e la relativa movimentazione possano non essere registrati;
- d) è vietato usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi, per sé o per altri;
- e) è vietato richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla P.A. in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- f) è vietato destinare le eventuali somme ricevute (*cf.* precedente lettera) per scopi diversi da quelli per i quali sono state erogate;
- g) i rapporti con gli Enti Pubblici, i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio devono essere improntati alla massima trasparenza, serietà, correttezza e imparzialità; questi rapporti vanno gestiti in modo lecito e nel rispetto di tutte le leggi vigenti;
- h) è vietato porre in essere artifici e/o raggiri tali da indurre in errore ovvero da arrecare danno allo Stato (o ad altro Ente Pubblico o alla P.A. o all'UE) per realizzare un ingiusto profitto; è vietato eludere questo divieto simulando per esempio incarichi, sponsorizzazioni, consulenze, pubblicità, ecc.;
- i) è vietato alterare, manipolare o sottrarre i dati contenuti nel sistema informatico o telematico della P.A.;
- j) è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- k) è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come

finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato dall'OdV o, dalle persone indicate nella (eventuale) specifica procedura e documentate in modo adeguato;

- l) è vietato ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- m) la Società, al momento della selezione del personale, dovrà ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal selezionando ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi;
- n) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- o) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- p) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- q) è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- r) è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione.

## **6. Procedure specifiche generalmente applicabili**

---

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente capitolo, devono rispettarsi le specifiche procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di DMED in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

1. Ai Dipendenti, Destinatari, Organi Sociali, Consulenti e *Partner* che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di DMED deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente cap. 5.2;
2. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato tempestivamente l'OdV con nota scritta;
3. alla reciproca informazione sono tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa;
4. l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (c.d. *user ID*) e da una parte privata (così detta *password*), che consenta

all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;

5. ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* e della *password* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate; per lo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV è autorizzato, nel rispetto della *privacy* e della tutela del patrimonio aziendale, a prendere visione degli atti depositati;

6. è vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore;

7. i Consulenti e *Partner* devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura;

8. nei contratti con i Consulenti e con i *Partner* dovrà essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

9. nei contratti con i Consulenti e con i *Partner* dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);

10. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al Dlgs 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ambientali, ASL, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato tempestivamente da parte del responsabile della funzione coinvolta;

11. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

12. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito della Società per lo svolgimento di attività connesse ai propri Processi Sensibili.

\*

## **7. I controlli dell'OdV**

---

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (si veda il relativo capitolo della Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, ecc.).

A tal fine, all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

\*